



Giovanni Maria Plasmati
- NOTAIO -

Repertorio N. 3200



Raccolta N. 2344



Modifica della	Registrato il 17 febbraio 2016 n. 686 serie 1T Euro 200,00
FONDAZIONE UNIVERSITA'	
"GABRIELE D'ANNUNZIO"	
REPUBBLICA ITALIANA	

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di febbraio, alle ore 18,15

2 febbraio 2016

In Chieti (Ch), alla Via Dei Vestini n. 31, presso i locali dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara.

Innanzi a me Dott. Giovanni Maria Plasmati, Notaio in Chieti, iscritto nel Collegio

dei Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, alla presenza di:

SPERINTEO Marina, nata a Pescara il 6 novembre 1983, residente in San Giovan-

ni Teatino e MATTIOLI Monica, nata a Chieti il 10 febbraio 1974, residente in

Chieti, intervenute quali testimoni note ed idonee

è presente e si costituisce:

Fondazione Università "Gabriele D'Annunzio", con sede in Chieti, presso il

Centro di Scienze dell'Invecchiamento, alla Via Dei Vestini n. 31, P.IVA

02043520697, rappresentata dal suo unico fondatore, Università degli Studi G.

D'Annunzio di Chieti-Pescara, con sede in Chieti, alla via dei Vestini n. 31, in qua-

lità di Rettore e Legale Rappresentante della predetta Università, numero codice fi-

scale 93002750698 e partita IVA 01335970693, a sua volta rappresentata dal Retto-

re e Legale Rappresentante Professor Di Ilio Carmine, nato a Pescara (PE) il 2 apr-

ile 1948, domiciliato per la carica presso la sede legale della suddetta Università, au-

torizzato al presente atto in forza del decreto M.I.U.R., prot. n. 228 del 27 luglio

2012, che trovasi allegato sotto la lettera "A" a mio atto del 17 giugno 2015, rep. n. 2066, racc. n. 1914, registrato a Chieti in data 6 luglio 2015, al n. 2251, serie 1T e in forza della deliberazione del Senato Accademico prot.n. 53621/2015 e del verbale del Consiglio di Amministrazione di detta Università del 24 novembre 2015, n. 486, che in copia conforme all'originale si allegano sotto un'unica fascicolazione al presente atto sotto la lettera "A".

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo mi richiede di ricevere il presente atto al quale
premette

- che, con le delibere innanzi richiamate, la predetta Università degli Studi "G. D'Annunzio", Chieti - Pescara, procedeva ad approvare le modifiche del testo relativo allo Statuto della Fondazione Università "G. D'Annunzio";

- che, l'Università degli Studi "G. D'Annunzio", Chieti - Pescara, come sopra rappresentata, in seguito alle richiamate delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, procedeva ai sensi di legge ad inoltrare richiesta di parere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativo alle modifiche dello Statuto della Fondazione, al fine di adottare il nuovo testo statutario, come in fra allegato.

- che, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 17 dicembre 2015, prot. n. 15357 esprimeva parere favorevole alla predetta modifica, così come riportato nel documento allegato in copia conforme all'originale al presente atto sotto la lettera "B";

- che è quindi intenzione della predetta Università, come sopra rappresentata e quale unica fondatrice della Fondazione Università "G. D'Annunzio", procedere alla modifica del vigente Statuto, tenendo conto delle direttive ministeriali, di precisare

che il patrimonio è costituito dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione, come previsto dall'art., lettera a) del regolamento e che tutti i componenti del Collegio Dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, come stabilito dall'art. 11 del predetto regolamento;

- che pertanto vi sono tutti i presupposti per procedere alla stipula del presente atto.

Tanto premesso da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue:

ART.1) Il comparente, professor Di Ilio Carmine, nella sua qualità in atti decide di modificare lo Statuto delle Fondazione Università "Gabriele D'Annunzio" nel rispetto dei documenti già allegati e di adottare il nuovo testo Statutario, che a quest'atto si allega sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale previa lettura fattane, presenti i testi, al comparente.

ART. 2) La presente modifica è sottoposta all'autorizzazione, ai sensi di legge, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e delle previsioni normative di settore.

ART. 3) Le spese del presente atto sono a carico dell'Università D'Annunzio.


ART.4) La parte mi autorizza al trattamento dei propri dati personali per effettuare le formalità conseguenti al presente atto. Vi è dispensa della lettura degli allegati A) e B).

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno.

L'atto occupa tre facciate intere e sin qui della quarta di un foglio e viene letto da me Notaio al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 18,40

Firmato in calce Di Ilio Carmine, Sperinteo Marina teste, Mattioli Monica teste,

Notaio Giovanni Maria Plasmati, sigillo





Giovanni Maria Plasmati

All. C) ad atto racc. n. 2344

STATUTO DELLA

FONDAZIONE UNIVERSITA'

"GABRIELE D'ANNUNZIO"

Art. 1 - Costituzione - sede - delegazioni

Su iniziativa dell'Università "Gabriele d'Annunzio", di seguito detta Università,

con sede in Chieti, è costituita, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23

dicembre 2000, n. 388 e del DPR 24 maggio 2001 relativo al "Regolamento recante

criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato",

una fondazione denominata Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio", con

sede in Chieti, via Polacchi, 11.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro,

non può distribuire utili ed opera esclusivamente nell'interesse della Università, in

quanto suo ente strumentale.

L'Università esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza

dell'attività della Fondazione con l'interesse dell'Università medesima.

La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua

natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde

svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione,

attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di

relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

In tutti i casi sono previste deliberazioni e approvazioni da parte dell'Ente di

riferimento, le stesse si intendono adottate, salvo quanto diversamente disposto nel

presente statuto, con delibera conforme del Senato Accademico e del Consiglio di

Amministrazione dell'Università degli Studi di Chieti-Pescara.

Art. 2 - Finalità e attività strumentali, accessorie e connesse

In applicazione di quanto previsto dall'art. 59, comma terzo, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma secondo dello stesso articolo, la Fondazione dell'Università di Chieti persegue finalità di supporto alla didattica ed alla ricerca.

La Fondazione, in esecuzione delle linee guida stabilite dall'Ateneo, svolge attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo a:

- promozione e sostegno finanziario delle attività didattiche, formative e di ricerca anche mediante la creazione di strutture all'uopo destinate;
- promozione e svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;
- realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio e di promozione e di supporto dell'attività scientifica e di ricerca;
- promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale dell'Università con istituzioni nazionali ed internazionali;
- promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca, della valorizzazione economica dei risultati della ricerca, anche attraverso la tutela brevettale;
- supporto all'organizzazione di stage e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza;
- elaborazione di studi di settore finalizzati ad individuare potenziali linee strategiche di sviluppo della ricerca da effettuare all'interno dell'Ateneo sulla base

delle capacità e delle competenze consolidate, fornendo anche attività di consulenza per i docenti dell'Università.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra la Fondazione può:

- promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e richiedere contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;

- stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;

- amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso;

- sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico;

- promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale;

- promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali, pubblici o privati;

- promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;

- promuovere e sostenere eventi culturali diretti a favorire ed intensificare i legami tra l'Università e il territorio;

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione;

- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e

private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell'Università, dal

Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di

imputare a patrimonio;

- dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di

destinare ad incremento del patrimonio;

- dagli utili, derivanti da partecipazioni, che il Consiglio di Amministrazione

decida di imputare a patrimonio;

- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

- dai contributi in conto capitale erogati dal Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri, da Enti nazionali e Comunitari

per le finalità di formazione, aggiornamento, orientamento e per ogni altra attività

della Fondazione.

La gestione del patrimonio si ispira al criterio dell'economicità.

Non sarà disposta – sotto qualsiasi forma – la distribuzione degli utili. Eventuali

proventi e rendite sono utilizzate per il perseguimento degli scopi statuari, ivi

comprese liberalità a favore dell'Università.

Art. 4 - Fondi di gestione

Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:

- di ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli

scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio

effettuato dal Fondatore, da Partecipanti istituzionali, da Partecipanti ovvero da

altri soggetti, pubblici o privati;

- dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;

- dei proventi della propria attività, anche in regime di convenzione;

- dagli eventuali trasferimenti dell'Ateneo riguardanti specifiche attività

puntualmente individuate da UdA nell'ambito delle linee guida e dei piani

annuali e pluriennali della Fondazione e disciplinati nella convenzione.

Art. 5 - Fondatore

È Fondatore l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

Art. 6 - Partecipanti istituzionali

Possono assumere la qualifica di "Partecipanti istituzionali", previo gradimento

della Fondazione e della Università, enti, amministrazioni pubbliche, persone

giuridiche, fisiche, singole o associate, che condividendo le finalità della

Fondazione, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in

denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, in misura

non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di

Amministrazione della Fondazione.

Possono assumere la qualifica di "Partecipanti" gli enti, amministrazioni pubbliche,

persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che contribuiscono in via non

continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse ritenuti congrui dal

Consiglio di Amministrazione della Fondazione secondo criteri da esso stabiliti. Il

contributo erogato dai soggetti Partecipanti può essere finalizzato al

raggiungimento di un obiettivo progettuale specifico.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono essere coinvolti dal Consiglio

di Amministrazione nella gestione delle eventuali articolazioni interne della

Fondazione e nel raggiungimento degli obiettivi specificamente finanziati.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo

per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Art. 7 - Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 8 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali o di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Art. 9 - Organi

Sono organi della Fondazione:

il Presidente;

il Consiglio di Amministrazione;

il Collegio dei revisori dei conti;

il Comitato Scientifico.

La presenza negli organi di governo dell'Ateneo (Rettore, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Collegio dei Revisori) è incompatibile con la presenza negli organi e nelle posizioni apicali di governo della Fondazione (Presidente, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei conti).

Il 50% (cinquanta per cento) delle indennità degli organi di governo dell'Ateneo (Rettore, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione) rappresentano il tetto massimo delle indennità attribuite agli equivalenti organi di governo della Fondazione e vanno deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università G. d'Annunzio, previo parere del Senato Accademico.

Per i membri del Comitato Scientifico non è riconosciuta alcuna indennità, salvo un eventuale gettone di presenza parificabile a quello percepito dai componenti del Senato Accademico che ne hanno diritto.

Tutte le cariche di governo della Fondazione (Presidente, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione) hanno una durata di 3 anni, rinnovabile una sola

volta.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente, nominato dal Rettore dall'Università, su designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente, inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- sovrintende all'amministrazione della Fondazione;
- esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nominato dal Rettore dell'Università, oltre che dal Presidente è composto da:

- due membri designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- due membri designati dal Senato Accademico dell'Università;
- un membro designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'organo che aveva

effettuato la designazione provvede a una nuova designazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio provvede a:

- proporre all'Università il piano pluriennale delle attività e il piano di attività annuale della Fondazione;

- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore Generale;

- nominare, al proprio interno, il Vice Presidente;

- approvare il regolamento della Fondazione, predisposto dal Direttore Generale;

- stabilire i criteri ed i requisiti per assumere la qualifica di Partecipante;

- nominare il Direttore Generale ai sensi dell'art. 15 del presente statuto;

- individuare i dipartimenti operativi della Fondazione e procedere alla nomina dei Responsabili;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto e dalla legge.

Art. 12 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché siano presenti i due terzi dei membri nominati dal Fondatore.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto o dalla Legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di società per azioni.

Tutti i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché i bilanci della Fondazione sono resi accessibili secondo modalità analoghe a quelle previste per i medesimi documenti dell'Università.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è organo a cui spetta il controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili.

I membri del Collegio dei Revisori sono designati secondo le seguenti modalità:

- il Presidente del Collegio è nominato dal Fondatore nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dell'Università.

- due componenti designati dal Fondatore e scelti tra i dipendenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili

Il Revisori durano in carica tre anni rinnovabili una sola volta. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei Revisori, si procederà alla sua nomina ai sensi del comma terzo del presente articolo. Detto membro resterà in carica fino allo scadere del termine previsto per gli altri.

Fermo quanto stabilito dall'art. 9 del presente statuto, la carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

Art. 14 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione; esso è presieduto dal Presidente della Fondazione e composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di 10 (dieci).

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente sceglie e nomina i membri tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.

Un componente è designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e quattro componenti sono designati dal Senato Accademico

dell'Università in rappresentanza delle quattro aree scientifiche fondamentali di

Ateneo che rappresentano le macroaree ministeriali: medica, umanistica, tecnica, economica.

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richiede espressamente il parere.

Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, per esaminare il programma annuale della attività predisposto dalla Fondazione, in modo che il Consiglio di Amministrazione abbia ad approvarlo sentito anche il parere del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione, o da un suo delegato, e alle sue riunioni può assistere il Direttore generale.

Il Comitato Scientifico si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Comitato Scientifico può formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni rinnovabili una sola volta.

Al Comitato Scientifico viene illustrato il Bilancio Consuntivo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Art. 15 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del

Presidente.

Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi ed è responsabile delle relative attività. A tal fine, in attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi e coadiuva il Presidente nella esecuzione delle delibere degli organi della Fondazione.

Al Direttore Generale competono, in particolare:

- la direzione delle strutture organizzative;

- la gestione del personale, inclusa la proposta del relativo trattamento economico e giuridico al Consiglio di Amministrazione;

- la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera e forniture necessari per la realizzazione dei programmi.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 16 - Rapporti tra la Fondazione e l'Università "Gabriele d'Annunzio"

L'Università "Gabriele d'Annunzio" definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

L'Università "Gabriele d'Annunzio" approva, su proposta del Consiglio di

Amministrazione della Fondazione, il Piano Pluriennale delle attività della
Fondazione, nonché il "Piano di attività annuale" elaborato dal Consiglio stesso.

L'approvazione del Piano Pluriennale di attività, deve comunque essere conforme
alle linee guida determinate dall'Università "Gabriele d'Annunzio" ai sensi del
comma 1.

I rapporti tra l'Università "Gabriele d'Annunzio" e la Fondazione, sono regolati dal
presente Statuto e da specifiche convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 15 della
legge n. 241 del 1990.

Al termine di ogni biennio l'Università verifica l'attuazione delle linee guida di
attività e l'adempimento delle convenzioni. In caso di mancata o grave irregolarità
nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle
convenzioni l'Università può procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione
del Presidente della Fondazione e/o degli altri componenti del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione designati dall'Università stessa.

Art. 17 - Esercizio finanziario.

Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31
dicembre di ciascun anno.

In conformità a quanto previsto dal precedente art. 12, il Consiglio di
Amministrazione approva il bilancio entro il 30 marzo successivo alla chiusura
dell'esercizio. In presenza di particolari ragioni l'approvazione del bilancio
consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno successivo.

Art. 18 - Scritture contabili e di bilancio

La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del
codice civile e dalle vigenti disposizioni.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e

seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni. Il bilancio deve essere certificato da società abilitata. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere trasmessa, a cura degli amministratori, all'Università.

Art. 19 - Personale

I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione, inclusi quelli che operano nelle strutture scientifiche e tecnologiche dell'Università, sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

Art. 20 - Scioglimento e disposizioni finali

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

Per l'esecuzione della liquidazione il Fondatore nomina uno o più liquidatori.

I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attività dell'Università secondo le previsioni contenute nel presente Statuto.

L'Università provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione e nel presente statuto non possono attuarsi.

L'Università, sentiti gli amministratori, promuove l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di Fondazione e allo statuto, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Art. 21 - Rinvio

La Fondazione è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

Art. 22 – Modifiche statutarie

Eventuali modifiche dello Statuto della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su parere favorevole del Senato Accademico, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 23 – Disposizione transitoria

Al momento dell'entrata in vigore delle revisioni statutarie di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 1° luglio 2015 e del Senato Accademico dell'Università del 16 giugno 2015 tutti gli organi della Fondazione in carica decadono di diritto. Nel più breve tempo possibile gli organi indicati al precedente articolo 11 provvedono alle designazioni e nomine di competenza.

Sino alla nomina dei nuovi organi il Presidente della Fondazione resta in carica per il disbrigo dei soli affari ordinari.

Chieti, lì 2 febbraio 2016

Firmato in calce Di Ilio Carmine, Sperinteo Marina teste, Mattioli Monica teste,

Notaio Giovanni Maria Plasmati, sigillo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Per uso di legge
Chieti, il 29/2/2016

ore.

siglio

amico,

azioni

Senato

one in

cati al

ca per

teste,



[Handwritten signature]

